

**REGISTRO DEI CHIARIMENTI****Gara telematica n. 113909**

Procedura aperta per il servizio sostitutivo di mensa mediante l'emissione di buoni pasto elettronici (non cumulabili). CIG 955591702D

1° QUESITO

Data ricevimento: 11.01.2023

Testo quesito:

In riferimento alla gara telematica in oggetto, la scrivente *** formula la seguente richiesta di chiarimenti:

- 1) In merito all'art. 1 punto 2 del capitolato prestazionale, si chiede se sono ammesse Card tipo bancomat come supporto per l'utilizzo dei buoni pasto presso gli esercenti al posto del QR code o codice a barre;
- 2) Relativamente all'art. 2 del capitolato prestazionale, si chiede di confermare che l'appaltatore dovrà solo rendicontare i pasti usufruiti nelle mense e nei Bar interni all'università;
- 3) Si chiede di confermare che, essendo il rapporto con l'esercente di esclusiva competenza dell'appaltatore, la web application e la App data in uso dal fornitore all'esercente siano di esclusivo utilizzo di quest'ultimo;
- 4) In merito alla nomina dell'Appaltatore a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del DGPR, prg. 22.2 del Capitolato Speciale, si sottopone alla vostra attenzione e valutazione la posizione di *** che tratta i dati personali dei Beneficiari dei Servizi (utenti finali), in conformità al contratto stipulato con l'azienda cliente, in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7 e 24, c. 1°, Regolamento EU, n° 679/2016 ("GDPR"). Riportiamo di seguito le motivazioni che confermano la posizione di autonomo titolare di ***:

- la finalità principale del trattamento dei dati degli utilizzatori/beneficiari dei servizi è la seguente:

Università degli Studi di Trento

via Rosmini, 70 – 38122 Trento (Italy)

P.IVA – C.F. 00 340 520 220

www.unitn.it



per fornire i servizi, di cui è beneficiario, in esecuzione degli obblighi contrattuali tra *** ed il Suo datore di lavoro ovvero altro soggetto giuridico promotore del servizio. La finalità di trattamento consiste, quindi, nella necessità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti tra *** e il Cliente per l'erogazione del servizio di cui l'interessato è beneficiario (quindi, parte stessa del contratto, almeno in senso sostanziale). A nostro avviso, si tratta di finalità diverse da quelle connesse al trattamento dei personali dati che trova origine nel rapporto di lavoro.

- *** effettua un'attività che il cliente non può svolgere e/o gestire al proprio interno;
- il buono pasto è titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c. e *** è quindi tenuta ad applicare, in via autonoma e diretta, la normativa di settore;
- il buono pasto, inoltre, è un titolo strettamente personale, non cedibile, né commercializzabile o convertibile in denaro e deve essere sottoscritto al momento della spendita. Tale titolo consente al portatore di esercitare il proprio diritto presso gli esercenti affiliati a ***, con la conseguenza che l'utilizzatore si rivolge direttamente a quest'ultima per far valere i propri diritti verso gli esercenti;
- le finalità del trattamento dei dati sono decise da *** nell'ambito dell'autonoma organizzazione del servizio;
- i dati personali vengono inseriti nella Piattaforma web dedicata direttamente dai beneficiari/dipendenti (ai quali vengono fornite da *** le credenziali di accesso), con la conseguenza che *** raccoglie tali dati in modo autonomo (ad eccezione del primo elenco che viene inviato all'avvio del servizio);
- *** assume autonomamente tutte le decisioni (sulla base della valutazione dei rischi svolta internamente) anche con riferimento alla definizione delle misure tecniche ed organizzative da adottare in ragione dei rischi che il trattamento potrebbe far correre ai diritti e alle libertà delle persone fisiche. Sempre ***, in qualità di titolare, stabilisce le modalità e il motivo della raccolta dati, nonché, in concreto, quali dati sono raccolti, elaborati e chi ne ha accesso.



- il cliente si limita a comunicare ai Beneficiari che i loro dati verranno forniti a ***, la quale li tratterà, in qualità di titolare autonomo, per le finalità oggetto del contratto (fornitura per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico) e che l'informativa *** è sempre accessibile sul sito www.***.it, in modo tale che la stessa possa essere fornita da *** ai soggetti interessati ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR;

- l'informativa *** è comunque comunicata agli interessati al momento della registrazione al Portale dedicato.

Oltre a quanto sopra espresso, ci corre l'obbligo di precisare ancora quanto segue:

- *** determina le finalità del trattamento, e i relativi mezzi per conseguirle, con un grado di incidenza e precisione tale da soddisfare quel criterio di cd. <level of influence= previsto dai Garanti Europei per determinare la qualifica di titolare del trattamento (cfr. Article 29 Working Party, Opinion 1/2010, p.13, come emendate dalle <Guidelines n. 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR Version 1.0= adottate il 2 settembre 2020). In caso contrario, si potrebbero pregiudicare non solo i diritti degli utilizzatori finali, ma anche il mercato di riferimento.

- Anche le citate ultime Linee Guida EDPB del 2020 si incentrano sui due concetti di funzionalità (il ruolo privacy è da intendersi come relativo ad una specifica attività di trattamento svolta, non in via generalizzata) e di autonomia, nel senso di indipendenza da concetti di titolarità derivanti da altre aree giuridiche o normative concorrenti (diritto civile, proprietà intellettuale, concorrenza, bancario e assicurativo, ecc.). I concetti sono correlati ad un'altra precisazione fornita dall'EDPB, che ha utilmente chiarito ancora una volta che la prestazione / fornitura di servizi non comporta automaticamente l'attribuzione al fornitore del ruolo di responsabile.

Il punto era già espresso sia nelle Linee Guida del WP 29 del 2010, sia in quelle emesse nel 2014 dall'ICO (il Garante Privacy in UK); va da sé che non si deve incorrere nell'errore dell'automatica allegazione di un contratto di nomina ai sensi dell'art.28 GDPR per la regolamentazione dei trattamenti privacy nell'ambito di un rapporto di fornitura. Sulla base della natura e delle caratteristiche tipiche dell'attività imprenditoriale svolta - in conformità agli accordi



contrattuali con i propri clienti ed alle previsioni normative di settore - non si vede perché un determinato soggetto (appaltatore/mandatario/fornitore) debba essere considerato come responsabile, per il semplice fatto che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale sottostante, effettui attività per conto del committente, se di fatto determina autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dal proprio cliente, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati adeguato al rischio. In ogni caso, è lo stesso art. 28 GDPR a prevedere che il soggetto comunque nominato responsabile del trattamento che determina di fatto le finalità e i mezzi del trattamento sia considerato titolare del trattamento in questione.

Si chiede dunque di valutare la posizione di Titolare Autonomo in caso di affidamento del servizio.

Risposta:

1. No, come previsto all'art. 1 punto 2 del Capitolato prestazionale gli unici strumenti ammessi per l'erogazione del servizio di utilizzo dei buoni pasto è il QR Code o il codice a barre.
2. Come specificato nell'art. 2 del Capitolato Prestazionale, si richiede all'Appaltatore un servizio di rendicontazione, che consiste nella registrazione nel proprio Sistema delle transazioni effettuate presso le Mense e i Bar Universitari, permettendo, successivamente, a UniTrento l'estrazione di tali transazioni dal Sistema.
3. Come specificato nel Capitolato Prestazionale all'art. 3, UniTrento richiede che nell'App fornita dall'Appaltatore all'Esercente - di cui al punto 1 del citato articolo - e nella Web application - di cui al punto 3 del citato articolo - ci siano delle caratteristiche minime. Si conferma che sia l'App di cui al punto 1 del citato articolo, che la Web application di cui al punto 3 del citato articolo - sono di esclusivo utilizzo degli esercenti.
4. Si conferma, ai sensi dell'art. 22.2 del Capitolato Speciale, la nomina dell'Appaltatore a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione al trattamento dei dati



personali riferiti al personale UniTrento che utilizza il buono pasto elettronico non cumulabile (BPE) effettuato nell'ambito dell'erogazione del servizio in oggetto.

Si premette che il diritto al buono pasto viene garantito da UniTrento, in qualità di datore di lavoro, al proprio personale in forza dell'art. 60 del CCNL – comparto Università del 16 ottobre 2008.

Solo UniTrento è pertanto legittimata a stabilire chi ne abbia diritto o meno e in quale fascia oraria (punto 9, art. 1 del Capitolato prestazionale).

Nell'ambito dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa, l'appaltatore si troverà necessariamente a trattare i dati personali del personale UniTrento che utilizzerà il buono pasto elettronico (cd. titolari) di cui UniTrento è Titolare del trattamento. In particolare, tale trattamento dei dati viene effettuato dall'appaltatore nella messa a disposizione a favore dell'ufficio UniTrento che gestirà il servizio, di una Web Application per la gestione in backoffice dei BPE, per cui sono definiti i requisiti minimi da osservare al punto 4, art. 3 del Capitolato Prestazionale, nonché nella fornitura dei servizi di supporto all'utenza e servizi di gestione e manutenzione della suddetta Web Application (punto 8, art. 1 del Capitolato Prestazionale).

I dati personali dei titolari del BPE vengono inseriti direttamente ed esclusivamente dall'ufficio di UniTrento che gestisce il servizio nella Web Application ed eventualmente poi modificati nel caso di nuove assunzioni/cessazioni ecc.

I titolari del BPE potranno visualizzare le informazioni del servizio nell'UniTrentoApp e in altre Web application o canali informativi dell'Ateneo attraverso le funzionalità di integrazione applicativa (punto 2, art. 3 capitolato prestazionale). Ne consegue che i titolari del BPE non avranno alcun contatto diretto con l'appaltatore e nel caso di problemi con gli esercenti si rivolgeranno solo ed esclusivamente ad UniTrento.

Sulla base di quanto sopra, è UniTrento, in qualità di Titolare del trattamento, che stabilisce le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dei titolari del BPE nell'ambito del servizio in oggetto. L'appaltatore potrà quindi trattare tali dati personali esclusivamente per la finalità di



erogazione del servizio e non per altre finalità, e alla scadenza del contratto dovrà procedere alla loro cancellazione o restituzione, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Titolare del trattamento.

Potrebbe ravvisarsi invece il ruolo di Titolare autonomo del trattamento da parte dell'appaltatore nel rapporto con gli esercenti e nella correlata messa a disposizione di un App e di una web application. Tuttavia, non essendo al momento noto, se l'App e la web application per gli esercenti comportino o meno il trattamento dei dati personali di cui UniTrento è Titolare del trattamento, ci si riserva di valutarne l'esatto ruolo sulla base delle circostanze fattuali, e non meramente formali, all'esito dell'aggiudicazione.

2° QUESITO

Data ricevimento: 17.01.2023

Testo quesito:

1. Si chiede di indicare l'ammontare degli eventuali **costi di segreteria** sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto, eventualmente in aggiunta ai costi da voi già indicati a pag. 37 del disciplinare;
2. In merito a quanto indicato al punto 22.2 del Capitolato speciale e, nello specifico, all'assunzione da parte dell'aggiudicatario della **qualifica di Responsabile del trattamento**, evidenziamo che la scrivente si configura come un autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari" intendendosi per titolare "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali". Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, definito come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" in quanto:
 - non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;



- nell'ambito "privacy" agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

In considerazione di quanto sopra, vi chiediamo di dispensare, in caso di aggiudicazione dell'appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento della scrivente in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

3. Con riferimento al valore del **buono pasto indicato in € 7,00 e al conseguente valore dell'appalto**, si chiede di confermare che l'IVA cui fate riferimento sia IVA 10% di somministrazione e che di conseguenza la modalità di formulazione dell'offerta economica dovrà essere la seguente:

valore del buono (ad esempio € 7,00)

- sconto offerto

= valore del buono scontato

+ IVA 4,00% in fattura

Risposta:

1. Come indicato nel Disciplinare di gara saranno a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo per il contratto, il cui importo presunto è di circa Euro 300,00 e le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento pari presumibilmente a circa Euro 7.000,00 comprensivi di oneri IVA. Non sono previsti ulteriori costi a carico dell'aggiudicatario relativi a spese di segreteria o altro.

2. Si veda la risposta al punto 4 del 1° quesito.

Università degli Studi di Trento

via Rosmini, 70 – 38122 Trento (Italy)

P.IVA – C.F. 00 340 520 220

www.unitn.it



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Direzione
Centrale Acquisti**

3. No. L'importo a base di gara è al lordo di tutti gli oneri IVA. Il valore nominale del buono pasto, che coincide con il valore facciale di € 7,00 è comprensivo dell'IVA al 4% e dell'IVA per la somministrazione nel rapporto tra Appaltatore ed esercenti.

L'offerta economica predisposta a Sistema dovrà contenere il ribasso percentuale sull'importo nominale del buono pasto comprensivo di tutti gli oneri IVA, oltre che l'esposizione dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza.

Come previsto all'art. 6 comma 1 del Capitolato Speciale i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal numero di BPE utilizzati nel periodo moltiplicato per il valore nominale del buono pasto ridotto della percentuale di sconto offerta in sede di gara e scorporati gli oneri iva al 4%.

Pertanto la modalità di determinazione dei corrispettivi contrattuali sarà la seguente:

Valore nominale/facciale pari a € 7,00 – percentuale e di sconto offerto (ribasso) – scorporo IVA al 4%) = base imponibile da assoggettare ad IVA al 4%.

Il Responsabile del procedimento di gara

Dott. Roberto Margoni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Struttura di riferimento:

Ufficio Gare e Appalti

Divisione Acquisti e Gare d'Appalto

Università degli Studi di Trento

via Rosmini, 70 – 38122 Trento (Italy)

P.IVA – C.F. 00 340 520 220

www.unitn.it